Pubblicato il 30/07/2019

N. 10147/2019 REG.PROV.COLL.
N. 12886/2017 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12886 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Pietro Simeti, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Zimbardi ed Emanuele Condo', con domicilio eletto presso lo studio Antonio Zimbardi in Roma, via Livorno 6;

contro

Ministero dell'Interno, Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Dipartimento Vigili Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile, Direzione Centrale Affari Generali, Commissione Esaminatrice Concorso Pubblico per titoli ed esami a 250 posti nella qualifica di Vigile Fuoco, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento di esclusione dal concorso, indetto con D.M. n. 676 del 18/10/2016, adottato il 13/12/2017 e comunicato oralmente in pari data, allorché la Commissione Esaminatrice, nonostante avesse evidenza del malore fisico accusato dall'odierno ricorrente durante l'esecuzione del primo modulo della prova motorio-attitudinale, ha ritenuto la stessa "non superata";
- di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse dell'odierno ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati

per l'annullamento

- della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, approvata con D.M. n. 237 del 14/11/2018, per quanto di interesse del ricorrente;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse del ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2019 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio,

rilevato che il contraddittorio non è integro, avendo il ricorrente provveduto alla partecipazione del ricorso per motivi aggiunti ad un solo controinteressato;

rilevata la necessità di evocare in giudizio tutti i controinteressati, autorizza l’integrazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami sul sito internet della resistente, precisando che la richiesta dovrà essere avanzata dalla parte ricorrente alla amministrazione resistente entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione

della presente ordinanza e dovrà contenere una copia del ricorso principale, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, nonché i nomi di tutti i controinteressati risultati idonei al concorso per cui è causa, graduati prima del ricorrente.

La stessa parte ricorrente dovrà, poi, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, depositare, in via telematica, presso la segreteria del Tar la certificazione dell'avvenuta integrazione del contraddittorio, nonché copia della richiesta.

Fissa, per il prosieguo, la udienza pubblica del giorno 17 giugno 2020.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dispone la integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Fissa, per il prosieguo, la udienza pubblica del giorno 17 giugno 2020.

Spese al definitivo.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Roberto Vitanza **Concetta Anastasi**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.